

N. R.G. 8912/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8912/2015

tra

ATTORE

e

ACEA ENERGIA SPA

CONVENUTO CONTUMACE

Oggi **4 dicembre 2015** ad ore **11,00** innanzi al dott. **Simone Antonio Castelnovo**, è comparso:

Per **l'avv. ZITTIGNANI ALESSIA**

Per **ACEA ENERGIA SPA** nessuno è comparso

Il Giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni.

Il procuratore dell'attore precisa le conclusioni come da memorie depositate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice in funzione di GOT

dott. **Simone Antonio Castelnovo**





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio Castelnuovo ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8912/2015** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.
ZITTIGNANI ALESSIA, elettivamente domiciliato in _____ presso
il difensore avv. ZITTIGNANI ALESSIA che lo rappresenta e difende giusta procura in calce
all'atto di citazione

ATTORE

contro

ACEA ENERGIA SPA (C.F. 07305361003),

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato _____ conveniva in
giudizio **ACEA ENERGIA S.p.a.** affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse la non
debenza delle fatture indicate in atti e specificate con le memorie 183 n. 1 comma VI^a c.p.c.

pagina 2 di 4



n. 921401278078; n. 921401563099, n. 921401609644, n. 921401922871, n. 2062015002633907 e la condanna della convenuta al pagamento a titolo di indennizzo per l'importo di € 160,00.

Deduceva parte attrice di aver più volte contestato le fatture di cui agli atti e di non aver ricevuto alcuna delucidazione in merito ai consumi e costi portati dalle fatture come depositate in atti e chiarite con le le memorie 183 n. 1 comma VI^a c.p.c.

Nessuno si costituiva per ACEA ENERGIA S.p.a.

Istruita la causa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c, non ammessi i mezzi istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2015 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c

MOTIVI DELLA DECISIONE

letti gli atti e la documentazione depositata,

ritenuto che le bollette di pagamento depositate appaiono contraddittorie nell'importo richiesto in quanto gli importi indicati non risultano essere chiaramente determinati nella loro composizione e risultato (lettura stimata – lettura effettiva);

inoltre appare indicato un consumo "effettivo" molto al di sopra di quello medio, come dedotto da parte attrice e quale risulta dalla documentazione in atti (doc. 4);

rilevato che parte attrice ha più volte richiesto a Acea Energia S.p.a. un resoconto dettagliato dei consumi e dei costi da corrispondere, ma che la convenuta non ha mai fornito, in modo netto e preciso, i criteri e gli importi in modo esatto ed esaustivo;

rilevato che Acea, sebbene a credito, non abbia mai proceduto al distacco fa presumere che lo stesso ente somministratore non fosse in grado di determinare l'esatto importo da richiedere e pertanto di non poter agire in via di sospensione dell'erogazione.

Considerato che Acea Energia S.p.a. è rimasta contumace e non ha contrastato efficacemente la domanda e non ha risposto ai reclami sporti da parte attrice (doc. 9,11)

Per quanto sopra detto la domanda va accolta e per l'effetto le fatture nn. 921401278078 per il rimanente importo di € 737,08; n. 921401563099 per l'importo di € 762,30, n. 921401609644 per l'importo di € 935,00, n. 921401922871 per l'importo di € 782,62, n. 2062015002633907 per l'importo di € 5.290,76 vengono annullate e non devono essere pagate ad Acea Energia S.p.a. e parte convenuta condannata a pagare l'importo di € 160,00



a titolo di indennizzo per le mancate risposte ai reclami e mancata rettifica delle fatture nei 90 giorni solari dal reclamo come da delibera dell'autorità garante energia elettrica e gas, le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla le fatture n. 921401278078; n. 921401563099, n. 921401609644, n. 921401922871, n. 2062015002633907, condanna ACEA ENERGIA S.p.a. a pagare l'importo di € 160,00 a
- 2) Condanna altresì la parte convenuta contumace ACEA ENERGIA S.p.a. a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 313,32 per spese, € 3.000,00, oltre oneri di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Roma, 4 dicembre 2015

Il Giudice in funzione di GOT
dott. Simone Antonio Castelnovo

